

Relazione illustrativa della proposta di legge d'iniziativa popolare “*Istituzione della Fondazione per la Famiglia e disposizioni per il sostegno economico e fiscale alle famiglie con figli*”

Il declino della natalità in Europa è uno dei fenomeni demografici più allarmanti della nostra epoca. Secondo Eurostat, il tasso di fertilità medio nell'Unione Europea è sceso a 1,53 figli per donna in età fertile nel 2022, ben al di sotto del livello di sostituzione di 2,1 necessario per garantire la stabilità demografica.

In Italia, tale tasso è ancora più basso, attestandosi intorno a 1,3 figli per donna, con conseguenze dirette sul progressivo invecchiamento della popolazione e sull'insostenibilità del sistema pensionistico e sanitario.

Le cause di questa crisi sono molteplici ed includono anche le pressioni economiche a cui sono sottoposti i nuclei familiari, le difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia e l'aumento dei costi legati alla crescita dei figli.

Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, preme evidenziare come il costo medio per crescere un bambino fino alla maggiore età possa raggiungere i € 113.000,00 (leggasi centotredicimila/00), creando ulteriori ostacoli alla formazione di famiglie numerose.

A ciò si aggiungono fattori culturali (come la prevalenza di valori individualistici) che scoraggiano la formazione di nuclei familiari.

In tale quadro, s'inserisce la proposta di istituire la Fondazione per la Famiglia che risponde concretamente e strategicamente alle problematiche sopra riscontrate attraverso il sostegno economico alle famiglie in stato di difficoltà o numerose, incentivando la natalità e promuovendo un modello di crescita demografica.

Ciò si pone in piena simmetria con l'art. 31 della Costituzione Italiana che impegna la Repubblica a proteggere la maternità, l'infanzia e a sostenere la famiglia, con il Piano Nazionale per la Natalità, che identifica l'incremento demografico come una priorità strategica, con le direttive europee in materia di protezione sociale e sostegno alle famiglie, in particolare la Raccomandazione 2019/1158 sull'equilibrio tra vita professionale e privata, con l'esigenza di favorire i nuclei familiari con figli evitando sovrapposizioni e garantendo complementarietà tra interventi pubblici e privati.

Con questa iniziativa, si intende non solo contrastare il declino della natalità, ma anche costruire un futuro nel quale la famiglia sia sostenuta nelle proprie esigenze al fine di tornare ad essere al centro delle politiche pubbliche e della coesione sociale, con benefici tangibili per l'intera comunità nazionale.



Passando ora all'esame dei principali contenuti della presente proposta, emerge dalla lettura del primo comma dell'art. 1 la chiara scelta di costituire un'entità giuridica di diritto privato dotata di personalità giuridica.

Invero, esistono già nel nostro ordinamento norme che già prevedono in via generale l'istituzione di soggetti privatistici muniti o sprovvisti di personalità giuridica.

Basti richiamare a titolo meramente esemplificativo le fondazioni e le associazioni a cui sono dedicati gli articoli dal 14 al 35 del codice civile nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (che disciplina anche i procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private)

Pertanto, si potrebbe ritenere del tutto superflua l'istituzione per legge di un ente come quello proposto in questa sede (ben potendo rifarsi ed applicare le norme già esistenti).

Sennonché, tale obiezione apparentemente convincente non tiene in considerazione la peculiarità del soggetto di cui all'esaminanda proposta di legge che si caratterizza per la necessità di conciliare il paradigma privatistico prescelto con gli interessi pubblici e le finalità generali che l'ente perseguità. Tale esigenza non permette (quindi) di limitarsi alle formule codistiche vigenti, ma richiede un passo ulteriore verso la specifica previsione per legge di un ente sicuramente privatistico anche se con rilevanza pubblicistica.

A tale scopo, non si deve dimenticare che il nostro ordinamento conosce già la figura degli “*enti diritto privato in controllo pubblico*” (art. 22, comma 1, lett. c, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33) che includono una pluralità di fondazioni istituite per legge.

I restanti commi dell'art. 1 disciplinano le finalità istituzionali dell'ente (comma 2), la dimensione nazionale dell'attività dell'ente nonché i principi di trasparenza, equità e di piena collaborazione con qualsiasi altro soggetto pubblico e/o privato (commi 3 e 4).

L'art. 2 del progetto di legge regolamenta le fonti di finanziamento (comma 1) che devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il raggiungimento degli scopi statutari (comma 2), garantendo altresì la trasparenza finanziaria attraverso l'approvazione di un bilancio (comma 4).

L'art 3 disciplina gli organi dell'ente (tra cui figura il Collegio dei Revisori dei Conti composto anche da un membro nominato dal Ministero dell'Economia, rafforzando tale previsione la possibilità di ricondurre la costituenda Fondazione nel novero degli enti privati in controllo pubblico), mentre l'art 4 è dedicato alle modalità di funzionamento dell'organizzazione.

Un ruolo importante è rivestito dall'art. 5 che, nel precisare che l'impiego dei fondi raccolti sia finalizzato al sostegno delle famiglie e che debba avvenire in diverse percentuali in base alle differenti destinazioni d'uso previste (commi 1 e 2), prevede due principali categorie d'interventi (misure al sostegno del reddito e fiscali) ed individua i destinatari degli stessi (commi 3 e 4):



1. nei nuclei familiari composti da cittadini italiani o da cittadini comunitari residenti stabilmente in Italia;
2. nelle famiglie mono genitoriali in condizioni di fragilità economica, o sociale, anche derivanti da sentenze di separazione;
3. nei figli di persone detenute, per garantire un supporto economico e sociale alle loro necessità;
4. nelle famiglie (mono o bi-genitoriali) con donne in stato di gravidanza, a partire dal quinto mese di gestazione.
5. nei nuclei familiari composti da cittadini extracomunitari con figli nati in Italia e stabilmente residenti in Italia, aventi un reddito da lavoro.

Inoltre, degno di menzione è l'art. 6 che prevede l'approvazione (entro il 31 marzo di ogni anno) da parte del Comitato di Gestione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso (comma 2), entrambi da trasmettersi al Collegio dei Revisori dei Conti per l'approvazione, alla Corte dei Conti per il controllo, al Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Ragioneria di Stato per conoscenza (comma 4).

Infine, è prevista la pubblicazione dei due documenti contabili sul sito istituzionale della Fondazione (comma 5).

Chiudono queste breve disamina l'art. 7 (dedicato al sistema di monitoraggio continuo delle attività e dei progetti finanziati, al fine di valutarne l'efficacia e l'efficienza rispetto agli obiettivi definiti), l'art. 8 (che prevede ulteriori disposizioni finanziarie ed una clausola di invarianza e l'art. 9 (in materia di trasparenza).

Infine, appare opportuno sottolineare come la nuova legge potrebbe collocarsi nell'ambito del variegato quadro delle misure assistenziali attualmente esistente, partendo dall'esempio dell'assegno unico e universale per figli a carico (disciplinato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) che prevede una quota variabile progressiva da corrispondere per ogni figlio entro la misura massima mensile di € 199,40 (nel caso di nuclei familiari con ISEE non superiore a € 17.090,61) e quella minima mensile di € 57 attualmente ammonta (in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a € 45.574,96).

La proponenda legge porrebbe portare alla concessione di un sostegno economico aggiuntivo in favore delle famiglie escluse dai massimi (perché con ISEE superiore a € 17.090,61), ma con almeno tre figli o in situazioni specifiche (come nel caso delle separazioni personali).

Tale esempio racchiude in sé ed attesta lo scopo del presente progetto di legge che può e deve essere sintetizzato nell'intento di andare ad incidere su quelle aree di bisogno non coperte (anche solo parzialmente) dalle misure assistenziali e di sostegno attualmente vigenti.



Ci si vuole in una buona sostanza occupare di quelle fasce della popolazione escluse dalle provvidenze per motivi di reddito o per via di ragioni non economiche, con una nuova strategia focalizzata sui redditi medi (da € 25.000 a € 40.000) o su categorie particolari (come nel caso dei nuclei familiari composti da genitori separati con figli a carico).

